

Numero
2081

sl

0

Bellinzona
26 aprile 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno
Ufficio federale della sanità pubblica
3003 Berna

Invio per posta elettronica
ehealth@bag.admin.ch
gever@bag.admin.ch

Consultazione: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo)

Gentili signore, egregi signori,

con la presente prendiamo posizione sulla consultazione menzionata, promossa dal 25 gennaio al 2 maggio 2023.

Il Consiglio di Stato del Canton Ticino ringrazia per essere stato invitato a partecipare alla procedura di consultazione inerente la revisione della Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (CIP), per il finanziamento transitorio e consenso, e la relativa Ordinanza.

La diffusione della cartella informatizzata del paziente procede a rilento, per tutta una serie di motivi ormai conosciuti e condivisi dai diversi partner coinvolti. La revisione delle basi legali in un'ottica di limitazione degli ostacoli è quindi benvenuta. Un elemento centrale di rallentamento nell'ulteriore implementazione del progetto e quindi nella diffusione della CIP è certamente riconducibile all'insufficiente finanziamento destinato a tale progetto, principio ampiamente riconosciuto dal Consiglio federale nel rapporto dell'11 agosto 2021 in risposta al postulato 18.4328 Wehrli.

In attesa della revisione completa della Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP), che non entrerà in vigore presumibilmente prima del 2028, il Consiglio federale ha deciso di procedere inizialmente con una revisione parziale della stessa, con l'obiettivo di introdurre un finanziamento transitorio valido per il periodo 2024-2027 a supporto delle diverse Comunità di riferimento (CR) coinvolte e di conseguenza agevolare l'ulteriore diffusione e sviluppo della CIP. Grazie a questa prima modifica di legge, la Confederazione potrà sostenere con aiuti finanziari le Comunità di riferimento, ossia i principali gestori e responsabili della CIP, finché le questioni riguardanti il

RG n. 2081 del 26 aprile 2023

finanziamento non saranno chiarite ulteriormente e in maniera dettagliata nel quadro della revisione completa della LCIP.

Il Cantone prende atto che gli aiuti finanziari della Confederazione saranno subordinati a un cofinanziamento cantonale di almeno pari importo, valido per ogni dossier aperto dal momento dell'ottenimento della certificazione da parte delle CR in poi. Gli aspetti esecutivi - al fine di accelerare il processo - sono già esposti nell'avamprogetto di ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (AP-OFCIP). Il progetto propone inoltre una semplificazione del processo di apertura al fine di agevolare e promuovere ulteriormente la diffusione della CIP e prevede di rendere possibili altre forme di consenso elettronico.

Il Consiglio di Stato sostanzialmente condivide e sostiene la revisione proposta, per la quale vengono tuttavia presentate delle proposte di modifica tramite l'allegato formulario.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Allegato:

- Formulario di risposta

Copia a:

- - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- - Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- - Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- - Pubblicazione in internet



Modulo per l'inoltro della presa di posizione sulla consultazione sulla revisione della LCIP: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto di esecuzione)

Presa di posizione di

Nome / Cantone/ ditta / organizzazione : Consiglio di Stato del Cantone Ticino
Abbreviazione della ditta / dell'organizzazione : Repubblica e Cantone Ticino
Indirizzo, località : Piazza Governo 7 – 6500 Bellinzona
Data : 26.04.2023

Indicazioni

1. Compilare la presente pagina con i propri dati.
2. Nelle tabelle, utilizzare una riga separata per ciascun articolo.
3. Inviare la presa di posizione in formato Word per e-mail entro il **2 maggio 2023** a ehealth@bag.admin.ch e gever@bag.admin.ch

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo); RS 816.1

Osservazioni generali

Il Consiglio di Stato del Canton Ticino segue da tempo l'applicazione della Legge sulla cartella informatizzata del paziente e deve purtroppo constatare che la diffusione della cartella clinica elettronica procede a rilento, per tutta una serie di motivi. La creazione di una base legale che ne acceleri lo sviluppo è quindi caldamente benvenuta.

Il processo per ottenere un'identità elettronica è complicato e il suo finanziamento non ancora chiarito. Più in generale, la LCIP risente del fatto che la legge non definisce chiaramente responsabilità, competenze e strumenti di attuazione. La modifica di legge crea un appiglio con un richiamo nell'ingresso della Legge con l'articolo 117 cpv. 1 della Costituzione, che considera ora la CIP (anche) come uno strumento di controllo dei costi (con una sapiente aggiunta all'art. 1 cpv. 3) e quindi di fatto un elemento dell'assicurazione malattia (offrendo alla Confederazione un nuovo margine di manovra per disciplinare nel dettaglio il ruolo di Confederazione e Cantoni in relazione al funzionamento e finanziamento della CIP).

A fronte di quanto precede si chiede di valutare un coinvolgimento – limitato alla partecipazione finanziaria – degli assicuratori malattia nel finanziamento delle comunità.

Con il finanziamento transitorio, basato su quanto precede, è stato previsto di creare una base giuridica nella LCIP che consenta alla Confederazione di garantire alle Comunità di riferimento un aiuto economico per il funzionamento e l'ulteriore sviluppo della CIP. Il nuovo modello di sostegno economico sarà concesso solamente se anche i Cantoni saranno chiamati a contribuire almeno in parti uguali rispetto a quanto concesso dalla Confederazione. Ciò crea comunque alcune criticità, in quanto più Comunità di riferimento possono “coprire” uno stesso Cantone o, al contrario, una sola Comunità di riferimento può coprire più Cantoni. Sarà quindi necessario un coordinamento tra Cantoni.

In considerazione della complessità nella registrazione, che crea un ostacolo aggiuntivo, una procedura di consenso più agevolata è sicuramente auspicabile. Ad oggi, il processo di apertura di una CIP è troppo laborioso dal punto di vista logistico-operativo e non da ultimo anche in termini finanziari.

Un accesso da parte dei Cantoni al registro nazionale dei professionisti della salute dovrebbe essere attuato quanto prima al fine di permettere agli stessi di procedere alle corrette verifiche – il cui compito di vigilanza è di loro spettanza per legge - rispetto ai fornitori di cure.

Osservazioni sui singoli articoli

Articolo	Commento	Richiesta di modifica
Art 3 cpv. 1 ^{bis}	<i>“Le comunità di riferimento devono poter comprovare il consenso del paziente in qualsiasi momento.”</i>	Trattandosi di accesso informatico, il concetto di “ <i>qualsiasi momento</i> ” apre la strada a nuove interpretazioni che la legge in precedenza non prevedeva. Non è possibile rispondere di notte e fuori orario a qualsiasi richiesta, specie laddove il consenso è archiviato in formato cartaceo. L'elemento “ <i>qualsiasi momento</i> ” appare sproporzionato ed inutile. Si propone di riformulare:

		“Le comunità di riferimento devono poter comprovare il consenso del paziente dietro richiesta in qualsiasi momento.”
Art. 23a	“La partecipazione dei Cantoni deve essere corrisposta prima della presentazione delle domande di aiuto finanziario...”. La prova di partecipazione può essere fornita solo attraverso una prova di pagamento con una data di pagamento antecedente. I Cantoni che non dispongono ancora di una base giuridica potrebbero non riuscire a procedere con alcun pagamento prima del 15 settembre 2024 (art. 10, paragrafo 1). In questo caso la comunità di riferimento non potrebbe presentare nessuna domanda di finanziamento valida. In questo contesto i Cantoni potrebbero impegnarsi per iscritto con una promessa di pagamento quanto prima.	La partecipazione dei Cantoni deve essere versata (garantita) prima (al momento) della presentazione delle domande di sostegno finanziario da parte delle Comunità di riferimento.
Osservazioni sul rapporto esplicativo		
Pagina / articolo	Commento	Richiesta di modifica
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP); SR 816.12		
Osservazioni generali		
Il Consiglio di Stato del Canton Ticino prende atto che la modifica della legge prevede esplicitamente la partecipazione finanziaria dei Cantoni e formalizza nella legge un aspetto che almeno in alcuni Cantoni è di fatto già realtà. Non di meno, dalle valutazioni delle Comunità attualmente attive e dalla stima effettuata dalla CDS appare evidente che gli importi previsti NON premetterebbero di coprire i costi della registrazione. Resta inoltre da capire come dovranno essere finanziati i costi delle identità elettroniche (eID) sapendo che ad oggi, per ammissioni degli stessi fornitori di eID, non sono in misura di fatturare le loro prestazioni direttamente al cittadino. Da chiarire a carico di chi andranno fatturati tali costi.		

Osservazioni sui singoli articoli		
Articolo	Commento	Richiesta di modifica
Art. 4	Limitare il montante massimo per Comunità di riferimento a 15 milioni potrebbe apportare degli ostacoli, per esempio limitando la possibile aggregazione/fusione tra più Comunità di riferimento.	
Art. 5, cpv. 2, let. b	Come già anticipato in precedenza, è difficile poter stimare quando potranno essere effettuati i primi pagamenti cantonali	Promessa di pagamento garantita da parte dei Cantoni
Osservazioni sul rapporto esplicativo		
Pagina / articolo	Commento	Richiesta di modifica
Pag. 4, art. 5, cpv. 2	Nell'Ordinanza non è specificato il passaggio relativo al fatto che di base, le Comunità di riferimento potranno ricevere aiuti finanziari per tutti i dossier aperti tra l'ottenimento della certificazione e la fine dell'anno precedente.	Questo punto deve essere riportato esplicitamente nell'ordinanza.